

Codice A1416D

D.D. 4 marzo 2025, n. 114

Rideterminazione del riparto 2024, ai sensi della DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025, per destinazione degli utili degli Enti del SSR al ripiano dei disavanzi economici 2024. Indicazioni tecnico-contabili ad Azienda zero.



ATTO DD 114/A1400B/2025

DEL 04/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Rideterminazione del riparto 2024, ai sensi della DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025, per destinazione degli utili degli Enti del SSR al ripiano dei disavanzi economici 2024. Indicazioni tecnico-contabili ad Azienda zero

Premesso che la DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025 ha ripartito agli Enti del SSR il Fondo Sanitario 2024 ed entrate Payback;

Considerato inoltre che la richiamata determinazione ha stabilito, tra l'altro, quanto segue *“di vincolare prioritariamente l'eventuale risultato positivo di esercizio 2024 degli Enti del SSR (Aziende sanitarie e GSA), alla copertura dei disavanzi economici 2024 delle Aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R, che ai sensi della normativa vigente verrà assegnato con successivo provvedimento”*;

Dato atto che le disposizioni del richiamato provvedimento regionale alle allinee precedenti sono coerenti con l'art. 9 comma 9 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 10), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». in cui si dispone quanto segue *“Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o piu' atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. ((L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.))”*;

Considerato che sulla base di approfondimenti tecnici condotti sulle prechiusure aziendali al IV

trimestre 2024 si rileva per l'Azienda Zero presenta le seguenti quote di fondo sanitario accantonate e per le quali non sono sorte obbligazioni giuridiche:

- Annualità 2022: 704.861,84 euro
- Annualità 2023: 3.707.615,23 euro (economie attività relativa al servizio per Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Spese funzionamento, ecc)
- Annualità 2024: 1.426.999,01 euro (economie spese personale, funzionamento, ecc)

Considerato altresì che l'AOU di Novara ha rendicontato ad Azienda zero, oltre i termini previsti per l'adozione della DD 19/2025 ulteriori spese per attività di emergenza sanitaria territoriale 2024 (118, NUE 112, ..) pari a 1,5 €/mln;

Dato atto che per le poste accantonate tra le quote inutilizzate di azienda zero riportate all'alinea precedente non sono sorte obbligazioni giuridiche aziendali e che pertanto il fondo quote inutilizzate relativo all'annualità 2022 e 2023 può essere reso disponibile a copertura delle spese aziendali 2024;

Considerato per le motivazioni soprariportate che il fondo sanitario 2024 ripartito ad azienda zero con DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025 può essere pertanto ridotto per un importo complessivo di 4.339.476,08 euro nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio aziendale;

Ritenuto, in attuazione anche all'art. 9 comma 9 del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, di:

- ridurre la quota di contributo del fondo sanitario in c/esercizio 2024 assegnato ad Azienda Zero con DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025 pari euro 4.339.476,08;

Ritenuto riassegnare alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) la quota del fondo sanitario indistinto del presente atto, pari complessivamente a 4.339.476,08, al fine di renderla disponibile alla copertura dei disavanzi aziendali che verrà disposta con successivi provvedimenti di giunta a titolo di ripiano perdite sul bilancio d'esercizio 2024;

Ritenuto, altresì, che gli Enti del SSR e la GSA sono tenuti a recepire le variazioni disposte con il presente provvedimento nel CE IV trim 2024 provvedendo altresì alla ritrasmissione dello stesso nei flussi NSIS;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421" che regola il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza, e introduce il sistema di finanziamento e remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio della libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti cui

rivolgersi;

- in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lett. d), del d.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali debba avvenire sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente, coerenti con quelle indicate dalla legge n. 662/1996: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle Regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;
- il comma 34 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 che definisce i criteri e gli indicatori che devono essere considerati al fine della determinazione della quota capitaria per il finanziamento dei livelli di assistenza;
- il d.lgs n. 229/1999 che, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato per i LEA delle prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;
- l'accordo Stato-Regioni del 08 agosto 2001 con il quale è stato sancito l'impegno delle Regioni ad adottare le possibili iniziative per il contenimento della spesa sanitaria nell'ambito delle risorse disponibili e per la corretta ed efficace gestione del Servizio Sanitario;
- l'art. 8-sexies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992 che individua le funzioni remunerabili a costo standard per programma di assistenza;
- l'art. 7 comma 2 del d.lgs n. 517/1999, con riferimento al riconoscimento di una maggiorazione tariffaria per le prestazioni rese dalle Aziende Ospedaliere Universitarie del SSR;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che al comma 5 recita "La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19";
- il decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, che sostituiscono i modelli di CE e SP allegati al citato decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli schemi di bilancio previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. a partire dal bilancio d'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 e articolo 32 comma 6 del d.lgs. n. 118/2011;
- il Documento n. 1 relativo alla casistica applicativa del d.lgs 118/2011 denominato "La sterilizzazione degli ammortamenti" di cui al decreto interministeriale del 17 settembre 2012, ed in particolare il sotto punto 5.4 "Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio" che tra l'altro dispone che "[...] Almeno per gli investimenti più significativi, anzi, potrebbe essere già la Regione, all'atto delle assegnazioni, ad esplicitare

la destinazione a investimento di quote di contributi di parte corrente [...]"

- la D.D. n. 55 del 16 gennaio 2023 avente in oggetto "D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 8-2034: Adozione del Piano dei Conti Unico Regionale ai sensi del Titolo II del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.";
- le misure nazionali riguardanti la sanità, in particolare i commi da 526 a 547 dell'art. 1 della legge di bilancio dello Stato per il 2023 (L. 197/2022), approvata il 29 dicembre u.s., ed il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi». (23A01269) (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023);
- l'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 29 e 30 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;
- Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 6 - 703 del 13 gennaio 2025 - Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- DD 19/A1400B/2025 del 15/01/2025 avente ad oggetto "Riparto 2024 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. ridurre la quota di contributo del fondo sanitario in c/esercizio 2024 assegnato ad Azienda Zero con DD 19/A1400B/2025 del 15 gennaio 2025 pari euro 4.339.476,08;
2. di assegnare alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) la quota del fondo sanitario indistinto ridotta alle ASR nel punto 1), pari complessivamente a 4.339.476,08, al fine di renderla disponibile alla copertura dei disavanzi aziendali che verrà disposta con successivi provvedimenti di giunta a titolo di ripiano perdite sul bilancio d'esercizio 2024;
3. di stabilire che gli Enti del SSR e la GSA sono tenuti a recepire le variazioni disposte con il presente provvedimento nel CE IV trim 2024 provvedendo altresì alla ritrasmissione dello stesso nei flussi NSIS;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile